

N° 3126 ^{II} ESante

Kairos - APS - c.f. 91098290405

Sede legale via San Lorenzo in Correggiano n. 59 - Rimini

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO



Il giorno 08 del mese di settembre dell'anno 2022 alle ore 20.30 presso la sede sociale in Rimini Via San Lorenzo in Correggiano n. 59 si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati della Associazione "KAİROS -APS" convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifiche statutarie per adeguamento al D,Lgs. 117/2017 a seguito richieste dell'Ufficio Regionale RUNTS, con conseguente approvazione nuovo statuto.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig.ra Ricciotti Rosella; funge da segretario la sig.ra Cristina Cavalli.

La Presidente, constatato il regolare invio dell'avviso di convocazione della presente assemblea e la presenza in proprio e per delega di n. 13 soci su n. 23 soci iscritti, come da foglio presenze che viene conservato agli atti, dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la precedente fissata per il giorno 07/09/2022, ed atta a deliberare su quando posto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'ordine del giorno su cui l'odierna assemblea è chiamata a deliberare e precisa che la presente assemblea si è resa necessaria a seguito della comunicazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS pervenuta in data 02/08/2022 con cui l'Ufficio chiedeva la modifica di alcuni articoli dello statuto ritenuti non pienamente rispondenti alla normativa ETS. In particolare, viene evidenziato che le modifiche richieste dall'Ufficio hanno interessato l'articolo 2) nella parte in cui si è reso necessario specificare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate ed indicare l'organo sociale preposto ad individuarle; l'articolo 5) nella parte in cui si è proceduto a specificare la modalità di esercizio da parte dei soci del diritto di esaminare i libri sociali, nonché nella parte in cui si è precisato la modalità in cui potrà essere esercitato il diritto di voti ai soci minorenni e l'articolo 7) prevedendo quorum più rafforzati e l'eliminazione dell'ipotesi della terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

Viene evidenziato altresì che le modifiche apportate allo statuto e sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'odierna assemblea hanno interessato anche l'eliminazione dell'art. 18 dello statuto sociale non essendo più attuale, in quanto norma transitoria operante in attesa dell'istituzione

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, oggi già operativo ed alcune modifiche ed integrazioni, non sostanziali, come ad esempio la specificazione che l'associazione può svolgere anche raccolte fondi in ottemperanze alle disposizioni dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 nonché la precisione della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio Direttivo anche con modalità telematiche.

Successivamente la presidente procede alla lettura integrale del nuovo statuto dell'Associazione, articolo per articolo, fornendo adeguate delucidazioni circa le modifiche proposte.

Al termine della lettura dello statuto e accolte le proposte dei presenti emerse dalla discussione, la Presidente pone in votazione palese il nuovo Statuto che risulta composto da n. 17 articoli.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante ed autorizza la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto ad effettuare le comunicazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ogni altra pratica o formalità che si rendesse necessaria ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Non essendoci altro argomento posto alla discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.30, previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Balle Riccardo

Il Segretario

Lucella

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

75 SET. 2022

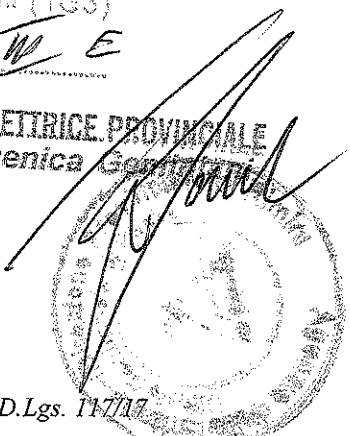
3126

serie W E

Esento

e riscossi euro con F24/F23 del

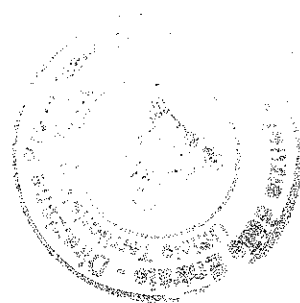
LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“KAIROS - APS”



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “Kairos - APS”, con sede legale nel Comune di Rimini.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

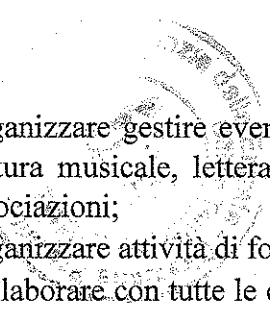
Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Gestire circoli ricreativi-culturali, centri sociali giovanili, sale di lettura, videoteche al fine di diffondere l'organizzazione comunitaria, il dialogo culturale, la responsabile e creativa partecipazione alla vita sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei giovani.
- Produrre e diffondere pubblicazioni di ogni genere, scritte ed audiovisive, multimediali, audio e video, di tipo popolare che riguardino in particolare i problemi dei giovani e della comunità.
- Promuovere e gestire attività ricreative, case di vacanza e attività di turismo culturale.
- Tutelare, organizzare e promuovere attività di artisti provenienti in particolare dall'universo giovanile, anche come forma concreta di prevenzione al disagio.
- Realizzare ogni genere di attività di animazione socio culturale per bambini, adolescenti, giovani e adulti. In particolare feste, concerti, spettacoli teatrali, proiezioni di film, convegni, conferenze, dibattiti, mostre seminari, corsi di musica, danza, teatro, canto, video, fotografia e di ogni arte espressiva.

- 
- Organizzare gestire eventi atti alla diffusione della cultura e ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - Organizzare attività di formazione (corsi, giornate di studio e seminari);
 - Collaborare con tutte le organizzazioni ed altre realtà associative che si prefiggono gli scopi sopra citati.
 - Collaborare con istituzioni scolastiche attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, spettacoli, dibattiti.
 - Organizzare iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi.
 - Migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti.
 - Favorire la creazione del lavoro giovanile nell'ambito della cultura e dello spettacolo con la realizzazione delle opere di cui ai punti precedenti.
 - Supportare l'attività culturale del territorio, con particolare riferimento all'animazione giovanile.
 - Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo amministrativo, secondo l'indirizzo espresso dall'assemblea.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

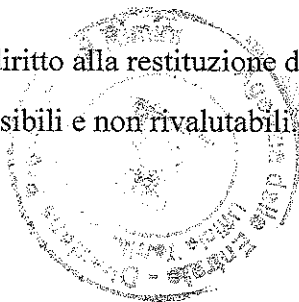
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, così pure il mancato pagamento della quota associativa annuale trascorsi due mesi dal sollecito di versamento, individuale o collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Per gli associati minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età acquisiranno il diritto a essere candidati ed eletti ad una carica associativa
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, previa domanda motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione il quale dovrà evadere la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. L'esame dei libri sociali avverrà presso la sede dell'associazione, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo.
- esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione legale dei conti

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'assemblea può essere tenuta anche con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; mentre nell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualora vi sia la presenza di almeno il 50% degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'assemblea;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, è comunque validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l'ausilio di strumenti informatici, in video conferenza o tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa alla riunione e di chi che esercita il diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

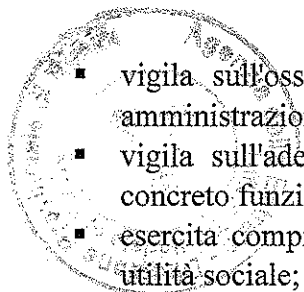
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo se nominato:

Lucella Ricciotti



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l'organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

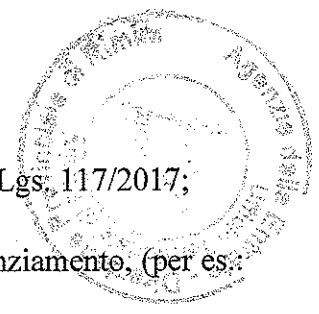
Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Rachele Ricchetti

Georgios Ben

